

PICOZZI & MORIGI
STUDIO LEGALE

ALLEGATO 1

Francesco Berlinguer
Giulio Dienx
Marco Picozzi
Maurizio Borra
Pier Nicolò Cecchin
Katia Biasiolo
Vincenzo Assante
Anna Gigante
Francesca Pellegrini
Fabiana Liberati
Andrea Buitoni
Alessandro Portoghesi
Enrico Pastorino
Carlo D'Andrea
Maria Teresa D'Atelli
Lidia Flocco
Debora Valente
Giampaolo Carnevale
Raffaele Covelli
Angela Turchinno
Rossana Barbato
Rosalba Micera
Fernando Ludione
Maria Cerbone
Maria Cristina Ferriolo
Fabrizio Morigi
Matteo Zhi
Aurora Zhu
Giacomo Zhang
Marco Tong
Romina Petrangaro
Nicola Picozzi
Michele De Stefano
Guglielmo Babbucci
Marilena Aprile Ximenes

Fabio Romoli
Giorgio Marchetti

ROMA
Via Enrico Fermi, 15
Via Gregorio VII, 384
Via L. Bucchicini, 3
L. go Santovetti, 5/N
(Cintiaferato)

MILANO
Via Cova, 1
NAPOLI
Piazza Piedigrotta, 15
OLBIA
Palazzo Terranova
Via Alessandro Nanni, 27
BARI
Via Roberto da Bari, 96
VICENZA
Viale del Mercato Nuovo, 71

SHANGHAI, CINA
1507 OOCL Plaza
841 Yan An Zhong Road
200040 Shanghai
NAN JING, CINA
11, F Tian Cheng Mansion
199 Guangzhou Road
210029 Nan Jing

www.picozzimorigi.it
www.picozzimorigi.ch

Avv. Alessandro Picozzi
Avv. Enrico Morigi
Avv. Carlo Celoni

ROMA
Via dei Condotti, 9 00187 Roma Tel. +39 06 6798633
Fax +39 06 678 9636 studio@picozzimorigi.it

PARERE


Nell'ambito dell'attività di consulenza legale esterna per il supporto dell'Ufficio Cave del Comune di Priverno è stata esaminata la pratica relativa alla società Priverno Cave Srl, autorizzata all'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di calcare sita in loc. "Perazzete". In particolare, a fronte del mancato ripristino dell'area di cava e dello sconfinamento accertato dall'Amministrazione comunale, è stato chiesto di valutare le iniziative da porre in essere a tutela dell'Ente comunale.

Sulla base degli atti e documenti messi a disposizione dal Dipartimento – Ufficio Cave – del Comune di Priverno si evidenzia, preliminarmente, che con determinazione n. 10 del 09.06.1999 la società Priverno Cave Srl (d'ora in poi Priverno Cave) è stata autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava sita in loc. "Perazzete" in agro del Comune di Priverno, distinta in catasto al Fg. N. 42 p.lle. n.ri 39, 41, 59, 60, 61, 65, 66, 75, 68, 36, 56, 57, 58, 37, 38, 43, 44, 69, 51, 50, 33, 73, 34 e 35.

Con successiva autorizzazione n. 10 bis del 5.02. 2003 è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività estrattiva per ulteriori 30 mesi, a partire dal 09.06.2002.

Con determinazione n. 51 del 13.10.2004, il Comune di Priverno ha autorizzato l'ampliamento della cava estrattiva di calcare dei terreni distinti in catasto Fg 42 particelle 31, 32, 33, 86, 101, e 103 " con l'esclusione dell'area boscata sita a nord del terreno oggetto di ampliamento, in prossimità del confine della cava originaria",

Con successiva istanza la società Priverno Cave ha chiesto la proroga dell'autorizzazione all'ampliamento dell'attività estrattiva, di cui alla Determinazione n. 51 del 13.10.2004 e con determinazione n. 78 del 18.12.2007 il Comune ha prorogato l'esercizio dell'attività estrattiva per ulteriori 18 mesi, a partire dal 13.10.2007.



PICOZZI & MORIGI
SERVIZIO TECNICO

Con determina n. 202 del 30.03.2009, è stata autorizzata la proroga di ulteriori 12 mesi. Infine, con determinazione n. 174 del 13.04.2010, è stata concessa una proroga di 4 mesi, al solo fine di portare a compimento l'opera di recupero del territorio, interessato alla riqualificazione ambientale. Difatti, il Comune, con nota prot. n. 11731 del 01.07.2010, ha chiesto alla società Priverno Cave la produzione di documentazione idonea al fine di verificare *"lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/2004"*.

La documentazione chiesta dall'amministrazione è stata prodotta dalla società in data 20.07.2010. A fronte di tale produzione, il Comune riscontrando delle carenze documentali, in data 27.07.2010, chiedeva alla società di sanare le riscontrate carenze oltre ad adeguare la polizza fideiussoria. In data 01.02.2011 la società Priverno Cave presentava un progetto per il completamento dei lavori di riambientazione dell'area, rispetto al quale il Comune, con nota del 13.04.2012 prot. n. 6148, evidenziando delle carenze documentali, invitava la società ad integrare la documentazione versata in atti.

In data 09.03.2011, su richiesta del Comune di Priverno, veniva effettuato un sopralluogo presso il sito estrattivo in questione, per effettuare degli accertamenti sullo stato finale dei luoghi, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/2004. Dal sopralluogo effettuato congiuntamente alle autorità preposte è emerso quanto segue: " a) risultano sconfinamenti in corrispondenza dell'ultimo ampliamento, localizzato a nord-ovest area di cava, precisamente a nord e sud dell'area stessa, quantificabile approssimativamente, in mq 150x10 area nord e mq 150x30 area sud; b) la pendenza media dei fronti viene rilevata in 50° superiore a quanto autorizzato in progetto 42°; c) la quota del "piazzale di cava" risulta più bassa rispetto a quanto autorizzato di circa ml 12,50; d) si evidenzia un modesto recupero solo ai fini morfologici delle gradonature, sull'estrema parte situata sul lato nord-ovest del sito estrattivo; e) la restante area di cava non è stata oggetto di alcun recupero morfologico, sono presenti, infatti in corrispondenza del primo sito autorizzato, fronti a pendenza pressoché unica sub-verticale; f) per quanto concerne il recupero vegetazionale del sito estrattivo si è rilevato l'assenza di alcun tipo di piantumazione, ciò in difformità, rispetto a quanto autorizzato, fatta salva una modesta parte del sito nord-ovest della cava; g) si riscontra, dall'esame della documentazione, da quanto comunicato dal responsabile del

Pie' di pagine Pagine successive



servizio del Comune che la polizza fideiussoria a garanzia del recupero ambientale finale è scaduta nell'anno 2007; h) l'amministratore della società fa presente di aver presentato al Comune di Priverno richiesta di proroga dell'autorizzazione di cava (luglio 2010). Agli atti del Comune è tutt'ora in istruttoria. Fa presente inoltre, di aver presentato nel mese di gennaio 2011 un progetto di recupero dell'ex sito estrattivo, con terre e rocce da scavo.."

In considerazione dell'esito della verifica finale di cui sopra, della mancata produzione della documentazione integrativa richiesta dal Comune Priverno Cave e della mancanza della polizza fideiussoria, il Comune di Priverno, con determinazione n. 333 del 6.11.2012, ai sensi dell'art. 28 della citata L.R. 17/2004, adottava nei confronti della società Priverno Cave la sanzione pecuniaria di Euro 70.000,00, per l'esercizio di attività di coltivazione in mancanza della prescritta autorizzazione – essendo stato accertato uno sconfinamento dell'area di scavo – ed una ulteriore sanzione di Euro 83.363,00 in considerazione del maggior volume di scavo e del contributo ambientale.

Ciò posto, considerato che la mancata produzione ed integrazione documentale da parte della soc. Priverno Cave è ostativa alla approvazione del progetto di riambientazione e che il mancato ripristino dell'area di cava è fonte di danno ambientale, si ritiene, al fine di tutelare gli interessi del Comune di Priverno, i competenti Uffici debbano procedere:

- 1) nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 17/2004, art. 28, comma 5, ad applicare le sanzioni pecuniarie secondo le procedure previste dalla L.R. 30/1994 "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e dalla L. 689/1981, come determinate con provvedimento, n. 333 del 6.11.2012, del Dipartimento n. 2 del Comune di Priverno;
- 2) nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 17/2004, art. 25, comma 3, a segnalare all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di coltivazione di cava in assenza di autorizzazione;
- 3) previo accertamento del danno ambientale subito dall'ente, conseguente al mancato recupero e ripristino ambientale dell'area di cava e alle attività di scavo svolte in mancanza della prescritta autorizzazione, ad agire nei confronti di coloro che risulteranno essere responsabili, per il



PICOZZI & MORICI

STUDIO LEGAL

recupero forzoso delle somme necessarie allo svolgimento dei lavori
ripristino ambientale dell'area di cava;

- 4) ad adottare, previo sopralluogo da effettuarsi anche ai sensi dell'art. 23 della L.R. 17/2004 come chiesto dalla scrivente in data 10.01.2013 al competente servizio, ai sensi dell'art. 54, comma 4, T.U.E.L., i provvedimenti necessari al fine tutelare l'incolumità pubblica, ordinando alla soc. Priverno Cave Srl di mettere in sicurezza l'area di cava, di rinnovare i mezzi, macchinari, attrezzature e veicoli presenti nel bacino di cava e di interdire l'area oggetto di attività estrattiva, onde evitare ulteriori pregiudizi anche ambientali derivanti dal mancato ripristino e recupero ambientale.

Roma, 5 marzo 2013

Avv. Lidia Flocco

www.AlboPretorionline.it 27/05/14